



UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 16 Del 21.03.2025	OGGETTO: Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, c. 862, L. 145/2018). Presa d'atto assenza obbligo accantonamento esercizio 2025.
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventuno del mese di marzo, in modalità ordinaria e videoconferenza, con inizio alle ore 13:00, si è riunita a San Nicolò d'Arcidano presso l'Ufficio del Presidente, la Giunta dell'Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai signori Sindaci:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X <i>Mod. ordinaria</i>	
Corrias Luca	X <i>Mod. ordinaria</i>	
Fenu Samuele	X <i>Mod. ordinaria</i>	
Pili Sandro	X <i>Mod. videoconferenza</i>	
Pintus Manuela	X <i>Mod. ordinaria</i>	

Presiede la seduta il Presidente Davide Fanari.

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Franco Famà.

LA GIUNTA

Preso atto che il D.M. dell'Interno del 24 dicembre 2024 dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025-2027 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2025.

Considerato che il bilancio di previsione 2025-2027 è in corso di approvazione.

Richiamati i seguenti commi, dell'art. 1, della L. n. 145/2018, come modificato dal D.L. n. 152/2021:

- comma 859 – “A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”;

- comma 860 – “Gli enti del Servizio sanitario nazionale (omissis)...”;

- comma 861 – “Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- comma 862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.”

Richiamata la Circolare n. 17 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07.04.2022 “I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152.”.

Preso atto che:

- la legge di bilancio 2019 ha introdotto un nuovo obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali o non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali (PCC);
- a decorrere dal 2021, gli indicatori per monitorare il debito pregresso e per misurare la tempestività dei pagamenti sono calcolati esclusivamente dalla PCC;
- gli indicatori relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere come riferimento per l'applicazione delle sanzioni (accantonamento al FGDC) si calcolano sulla base delle informazioni presenti in PCC.

Atteso che è attiva la nuova piattaforma informatica della Ragioneria Generale dello Stato dedicata alla verifica dei debiti commerciali, da cui vengono estratti gli stock del debito del nostro ente, al 31.12.2023 e al 31.12.2024.

Accertato che, relativamente all'esercizio 2024, sulla base dei dati risultanti dalla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC), rilevati alla data del 28.02.2025, il nostro ente presenta i seguenti indicatori:

Stock del debito al 31.12.2023; - € 40.320,99

Stock del debito al 31.12.2024: - € 21.486,48

Obiettivo di riduzione del debito (-10%): - € 4.032,10

Importo fatture ricevute nel 2024: € 5.923.479,45

Franchigia 5% delle fatture ricevute nel 2024: € 296.173,97

Percentuale debito commerciale residuo scaduto sul totale fatture ricevute nel 2024: - 0,36%

Tempio medio ponderato di ritardo: – 7,45 gg

Tempio medio ponderato di pagamento: 23,42 gg.

Preso atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto, nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, ad accantonare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Ritenuto di provvedere in merito.

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile.

Unanime

DELIBERA

Di prendere atto che, sulla base dei dati risultanti dalla PCC, questo ente non è tenuto, nel bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025, ad accantonare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali.

Di dichiarare il presente atto **immediatamente esecutivo**.

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 257/2000: Delibera G.U. n. 16 in data 21.03.2025.

OGGETTO: Fondo di garanzia dei debiti commerciali (art. 1, c. 862, L. 145/2018). Presa d'atto assenza obbligo accantonamento esercizio 2025.

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole.

La Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisella Orrù

Letto approvato e sottoscritto.

il Presidente

Il Segretario

Davide Fanari

Dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 28.03.2025 al 12.04.2025.

San Nicolò d'Arcidano, 28.03.2025.

L'impiegato incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano,

L'impiegato incaricato